REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2

Art.. 1 - Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di lavoro del Consiglio di Circoscrizione 2[^] Santa Rita - Mirafiori Nord. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del Decentramento e nel Regolamento del consiglio Comunale e nello Statuto del Comune di Torino.

Art. 2 - Apertura e validità delle sedute

All'ora fissata dall'avviso di convocazione del Consiglio, il Presidente se vi sono interrogazioni, interpellanze o mozioni iscritte all'ordine del giorno, può dar corso alla discussione.

La seduta diviene valida, agli effetti dell'esercizio dei poteri deliberativi e consultivi, non appena accertato a mezzo del segretario, il numero legale, d'ordine del Presidente o a richiesta di un Consigliere.

Se il Consiglio, trascorsa pi? di un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, non risulta in numero legale, il Presidente ne fa dar atto a verbale e dichiara che la seduta agli effetti di cui al comma precedente non ha luogo.

Art. 3 - Disciplina delle sedute

Il Presidente può fare comunicazione su argomenti estranei all'ordine del giorno solo all'inizio della seduta.

Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per comunicazioni, a carattere informativo, di grave importanza ed urgenza su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e per celebrazioni. La comunicazione e gli interventi devono essere contenuti.

Art. 4 - Ordine del giorno dei lavori

Gli argomenti elencati nell'ordine del giorno sono trattati secondo l'ordine di iscrizione. Proposte di inversione, salve sempre le precedenze di legge, possono essere avanzate dal Presidente, dai Consiglieri, ed ove nessuno si opponga, le stesse si riterranno senz'altro accettate. In caso contrario esse sono sottoposte al voto del Consiglio che avverr? per alzata di mano.

Art. 5 - Ordine della discussione

L'ordine del giorno è redatto dal Presidente e può prevedere la seguente articolazione:

- 1. Comunicazioni informative
- 2. Interrogazioni (non più di una per ogni Gruppo Consiliare)
- 3. Interpellanze, qualora il Presidente ritenga di non rispondere per scritto, (non più di una per ogni Gruppo Consiliare)
- 4. Mozioni (non più di una per ogni Gruppo Consiliare)
- 5. Deliberazioni

Art. 6 - Tempi e modalità della discussione

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà facoltà agli iscritti di parlare:

DISCUSSIONE DELLE INTERROGAZIONI

Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o verbale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta che in tal caso deve pervenirgli nel termine di 15 giorni dalla presentazione. Le interrogazioni discusse in aula sono svolte, di regola, all'inizio della seduta, anche in mancanza di numero legale.

Il solo interrogante può parlare sulla interrogazione e solo dopo che il Presidente o chi per esso, vi abbia dato risposta e soltanto per dichiarare, con rigorosa brevità di discorso, se sia soddisfatto o meno.

In questo ultimo caso può convertire l'interrogazione in interpellanza e questa sarà iscritta nell'ordine del giorno della prima seduta convocata successivamente.

DISCUSSIONE DELLE INTERPELLANZE

L'interpellante o uno degli interpellanti (nel caso che essi siano più di uno) ha facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza per un tempo non eccedente di 5 minuti.

Sulle dichiarazioni dell'interpellante può intervenire un Consigliere per ogni Gruppo oltre l'interpellante, per non più di 5 minuti. Sulla risposta dell'interpellato può replicare brevemente il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE MOZIONI

La discussione della mozione, dopo che il presidente ne ha data lettura, si apre con l'illustrazione da parte del proponente a cui seguono eventualmente i primi sottoscrittori delle mozioni collegate.

Può intervenire ogni Consigliere per non più di 5 minuti.

Art. 7 - Fatto personale

E' fatto personale l'essere attaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto si concreti. Il Presidente decide. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione per alzata di mano.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno provocato il fatto personale. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di 5 minuti.

Art. 8 - Discussione delle proposte oggetto delle deliberazioni

Qualora a seguito della lettura in aula della proposta di deliberazione inserita nell'ordine del giorno, nessuno chieda di parlare, si passa senz'altro alla votazione qualora la proposta non sia stata preventivamente discussa in commissione, la stessa, su richiesta di un consigliere, deve essere obbligatoriamente rimessa alla commissione.

I Consiglieri che la richiedono possono intervenire una prima volta per non più di 10 minuti e in sede di replica per non oltre 5 minuti

L'eventuale dichiarazione di voto deve essere contenuta nella replica.

Art. 9 - Emendamenti e sottoemendamenti

Ogni Consigliere ha la facoltà di presentare emendamenti e sottoemendamenti relativi all'oggetto della discussione.

L'emendamento consiste in modificazioni (sostituzioni, soppressioni, aggiunte o rielaborazioni) del testo che forma oggetto della discussione. Il sottoemendamento consiste nella modificazione di un emendamento già presentato.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti devono essere redatti in forma scritta e consegnati al Presidente prima della fine della discussione di una proposta o delle singole parti di essa alle quali si riferiscono. A tal fine può essere concesso dal Presidente un breve termine per la redazione scritta; è tuttavia ammessa la forma orale col consenso del Presidente, per modificazioni di lieve entità

E' consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessun emendamentoè ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o su singole parti di essa, alle quali l'emendamento stesso si riferisce.

Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti e sottoemendamenti proposti sono contestuali alle dichiarazioni di voto sulla proposta in discussione nel suo complesso.

Nell'ambito di una seduta non possono essere votati pi? di due emendamenti aventi medesimo contenuto e esprimenti lo stesso concetto.

Art. 10 - Ordine delle votazioni

Dichiarata chiusa la discussione il Presidente riassume e formula la proposizione oggetto di voto e dichiara aperta la votazione procedendo nel seguente ordine:

- 1. Sottoemendamenti
- 2. Emendamenti
- 3. Deliberazione

Art. 11- Divieto di prendere la parola durante la votazione

Iniziata la votazione, non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo a disposizione di legge o del presente Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso. Durante tale richiamo, il corso della votazione rimane sospeso.

Art. 12 - Votazioni

L'espressione del voto dei Consiglieri avviene normalmente in forma palese e non sono ammesse deleghe.

Art. 13 - Sistemi di votazione - votazione palese

La votazione palese si svolge in uno dei seguenti modi:

a. per alzata di mano

b. per appello nominale

La votazione per alzata di mano si svolge a seguito dell'invito rivolto al Presidente, ai Consiglieri, ad alzare una mano.

In questo caso, accettuati i casi di votazione a maggioranza evidente, si passa a controprova; se il risultato rimane dubbio, si ripete; rimanendo ancora in dubbio, si procede per appello nominale.

La votazione per appello nominale si svolge con la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei Consiglieri presenti i quali dichiarano con voce alta ed in risposta al loro nome, con un "SI" o con un "NO" o con un "ASTENUTO"; rispettivamente se intendono approvare o non approvare la proposta ovvero astenersi; non sono consentite riserve o condizioni espresse.

La votazione per appello nominale ha luogo di diritto tutte le volte che lo domandino almeno un terzo dei Consiglieri.

I Consiglieri astenuti si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della riunione, ma non si computano nel numero dei votanti.

I Consiglieri che al momento della chiamata per alzata di mano o per appello nominale dichiarino di non partecipare al voto si considerano assenti anche se rimangono in aula.

Terminato l'appello in ordine alfabetico il Segretario chiama ad esprimere il proprio voto i Consiglieri eventualmente sopraggiunti nel corso dell'appello.

Art. 14 - Votazione a scrutinio segreto

La votazione avviene in forma segreta in casi stabiliti dalla legge se il Consiglio deve procedere ad una elezione ovvero deve pronunciarsi su una proposta di deliberazione che comporta giudizi sulle qualit? ed i comportamenti delle persone.

Le deliberazioni con le quali si procede alla composizione delle Commissioni di lavoro sono votate palesemente.

Quando la votazione ha per oggetto un'elezione, salvo diverse disposizioni di legge, Statuto o Regolamento, risultano eletti, nel limite numerico delle persone da eleggere, i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I Consiglieri che desiderano astenersi dalla votazione dichiarano "mi astengo" quando vengono chiamati per la consegna della scheda

Ad essi non viene consegnata la scheda e sono considerati presenti solo agli effetti del numero legale per la validità della seduta. Quando un Consigliere, al momento della chiamata per la consegna della scheda, dichiara di non partecipare alla votazione, egli viene considerato assente anche se rimane in aula.

Le schede vengono, d'ordine del Presidente, distribuite ai Consiglieri e quindi depositate nell'urna. Il deposito delle schede nell'urna può avvenire per disposizione del Presidente o nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, su chiamata nominale dei singoli Consiglieri.

Nelle elezioni o nomine complessive, sempre che non sorga opposizione, si può procedere all'approvazione anche per elenchi nominativi od in qualunque altra forma si creda conveniente.

Al termine dell'appello, il Segretario chiama a votare eventuali Consiglieri sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario e di 3 scrutatori, di cui almeno uno di minoranza, procede allo spoglio delle schede che dovranno risultare dello stesso numero di votanti.

Art. 15 - Calcolo dei voti

Le proposte di deliberazioni si considerano approvate, salvo diverse disposizioni di Legge, Statuto o Regolamento, quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nelle votazioni a mezzo di schede, quelle bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

Nelle votazioni palesi e a scrutinio segreto i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti.

Art. 16 -Irregolarità e contestazioni nelle votazioni

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio delibera senza discussione per alzata di mano.

Art. 17 - Gruppi di lavoro

Il Consiglio può istituire Gruppi di Lavoro composti da rappresentanti della maggioranza e della minoranza. Tali Gruppi di Lavoro devono essere deliberati dal Consiglio che ne determina il Coordinatore.

Art. 18 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il vigente Regolamento Comunale per il Decentramento e il Regolamento del Consiglio Comunale, sempre che compatibili con le norme di Legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali (Legge 8 giugno 1990 n. 142), sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 7 agosto 1990 n. 241).